

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2114 del 03/05/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società PLASTIC SORT Srl per lo stabilimento sito in Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2205 del 03/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società PLASTIC SORT Srl per lo stabilimento sito in Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PLASTIC SORT Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. La ditta potrà utilizzare unicamente materie prime costituite da sottoprodotti e/o materie prime seconde. I sottoprodotti in ingresso dovranno rispettare le condizioni stabilite dall'art 184 bis del Dlgs 152/06 e smi.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società PLASTIC SORT Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PLASTIC SORT Srl, c.f. e p.iva 03035331200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9, ha presentato in data 02/10/2017⁸ al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di progettazione e costruzione di impianti per la separazione di materie plastiche.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e successivamente, a seguito della documentazione integrativa pervenuta in data 14/02/2018, è richiesta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2018.

In data 13/03/2018 è pervenuta la nota di HERA Spa⁹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, che classifica lo scarico di sole acque reflue domestiche e di acque meteoriche non contaminate. Tale tipologia di scarico è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06.

In data 23/02/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁰ in merito alle emissioni in atmosfera.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/23086 del 05/10/2017 **pratica SINADOC n°28601 del 2017**

⁹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/27159 del 25/10/2017

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/4524 del 23/02/2018

In data 19/03/2018, è pervenuto il parere del comune di Imola¹¹ di nulla osta in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in quanto sempre ammesse nella pubblica fognatura come riportato in allegato B al presente atto
- Parere favorevole espresso dal comune di Imola alla valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportate in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Parere del comune di Imola agli atti di ARPAE con PGB0/2017/27351 del 24/11/2017

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTIC SORT Srl - Comune di Imola - via dell'Agricoltura n° 9

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e costruzione di impianti per la separazione di materie plastiche svolta dalla società PLASTIC SORT Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PLASTIC SORT Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CARICO PLASTICHE-DEFERIZZAZIONE-TRITURAZIONE-SCARICO RESIDUI METALLI

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: DEPOLVERATORE E CICLONE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVAGGIO – ASCIUGATURA E MOVIMENTAZIONE MATERIE PLASTICHE

Portata massima 6000 Nm³/h

Altezza minima 7.50 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

In considerazione delle materie prime utilizzate per questa attività, in occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio odorimetrico al punto di emissione mediante la tecnica di olfattometria dinamica; a seguito dei risultati ottenuti potranno essere eventualmente prescritti ulteriori periodi di monitoraggio.

EMISSIONI E4 - E5

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE (45 KW + 45 KW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

determinazione della portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2 ed E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. In considerazione delle materie prime utilizzate per l'attività svolta nel punto di emissione E3 in occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio odorimetrico al punto di emissione mediante la tecnica di olfattometria dinamica; a seguito dei risultati ottenuti

potranno essere eventualmente prescritti ulteriori periodi di monitoraggio.

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. La società PLASTIC SORT Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PLASTIC SORT Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTIC SORT Srl - Comune di Imola - via dell'Agricoltura n° 9

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Imola, via dell'Agricoltura n° 9 e recapitanti nella pubblica fognatura. Tale tipologia di scarico è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06, come riportato nel parere di HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, riportato nelle pagine che seguono e parte integrante del presente allegato B. Si allega inoltre in allegato C il nulla osta del comune di Imola al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici e meteorici in pubblica fognatura.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 marzo 2018
Prot. n. 25507

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta **PLASTIC SORT srl** – Via dell'Agricoltura 9 – Imola - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.

ns.rif.: prot.prec 19613 del 23/02/2018

Richiedente: PLASTIC SORT srl
Ubicazione: dell'Agricoltura 9 – Imola
Attività : industria meccanica – impianti separazioni materie plastiche

In riferimento alla richiesta in oggetto si segnala che la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa, in quanto gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati, essendo costituiti esclusivamente da reflui domestici e meteorici non contaminati, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTIC SORT Srl - Comune di Imola - via dell'Agricoltura n° 9

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel gennaio 2018, espresso dal comune di Imola con il nulla osta n° 291 del 16/03/2018 riportato nelle pagine seguenti, con la prescrizione di seguito riportata.

Le lavorazioni dovranno avvenire mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 291 del 16/03/2018

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LE MATRICI IMPATTO ACUSTICO E SCARICO ASSIMILATO AL DOMESTICO IN PUBBLICA FOGNATURA. PLASTIC SORT SRL, VIA DELL'AGRICOLTURA 9

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 38701 del 02.10.2017, presentata dal Sig. Stefano Cassani, in qualità di legale rappresentante della società Plastic Sort Srl (C.F. 03035331200) con sede a Imola in Via Dell'Agricoltura 9, e le integrazioni volontarie pervenute al Prot. Gen. 6196 del 19/02/2018, per la matrice impatto acustico e scarico assimilato al domestico in pubblica fognatura;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata alle integrazioni sopracitate;
- Visto il parere favorevole di ARPAE Distretto di Imola prevenuto al Prot. Gen. n. 7607 del 28.02.2018;
- Visto il parere favorevole di HERA Spa pervenuto al Prot. Gen. 9295 del 13.03.2018;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integr. ;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA

- relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico: così come indicato da Arpae, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 7607 del 28.02.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- relativamente alla matrice scarico : a scaricare i reflui domestici e meteorici in pubblica fognatura, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 9295 del 13.03.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 16/03/2018

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 7531/18

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)

e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. S.Pozzi

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Ditta PLASTIC SORT S.R.L. - Via dell'Agricoltura n. 9 – Imola (Bo).
Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del
procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **PLASTIC SORT S.R.L.** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività a Imola in Via dell'Agricoltura n.9.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 22/01/2018 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività concernente sistemi di processo per la separazione di materie plastiche.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dalle attività di lavorazioni eseguite all'interno del capannone aziendale, compressori d'aria e chiller.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto e tutti i ricettori limitrofi in area di Classe V.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici in sito, e modello di calcolo previsionale, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con la condizione che le lavorazioni avvengano mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.